



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 44)

Delibera N 438 del 30-03-2020

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Marco FERRETTI

Oggetto

L.R.3/94. Proroga Dei Termini Stabiliti Dalla Normativa Regionale In Materia Faunistico
Venatoria Determinata Dallo Stato Di Emergenza Covid-19

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 22 luglio 2019 “Calendario venatorio 2019-2020” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (DL cura Italia) e in particolare l'articolo 103 che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Dato atto che la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della legge 157/1992 e l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 1 della l.r. 86/2016;

Considerato che nella normativa regionale in materia di attività venatoria sono inoltre previste anche le seguenti scadenze che ricadono nel periodo di emergenza Covid-19 come previsto dal citato art. 103, comma 2:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017);
- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017);
- conferma annuale dell'appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017) e conferma tardiva previo pagamento della sanzione di cui di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 prevista dall'art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017);
- richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017);
- iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017);
- inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma DPGR 48/r/2017);

Ritenuto pertanto opportuno, in analogia alla normativa nazionale, prorogare anche le seguenti scadenze, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4

DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;

- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;

- conferma annuale dell'appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017) dal 28 febbraio al 15 giugno 2020;

- richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 mar al 15 giugno 2020;

- iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;

- inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;

Ritenuto opportuno dare atto che l'avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinato alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati;

Considerato che il termine per la conferma annuale degli appostamenti fissi è spostato dal 28 febbraio al 31 maggio 2020, è necessario dare atto che per l'annualità 2020 non si applica l'istituto della conferma tardiva di cui all' art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) Dare atto che la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della legge 157/1992 e l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 1 della l.r. 86/2016;

2) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze in conseguenza dell'attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;

- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;

- conferma annuale dell'appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017): dal 28 febbraio al 15

giugno 2020;

•richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020.

•iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;

•inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;

3) dare atto che l'avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinato alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati;

4) dare atto che per l'annualità 2020 non si applica l'istituto della conferma tardiva di cui all' art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI